

**PATRIMONIO E TRUST**

---

***Trust e successione ereditaria di una farmacia***

di Luigi Ferrajoli

In passato abbiamo esaminato una vicenda riguardante gli **eredi del titolare di un'attività di farmacia** i quali, al decesso del padre, non avendo ancora conseguito i requisiti necessari per la prosecuzione dell'attività a causa della giovane età, avevano chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brescia l'autorizzazione ad **istituire un trust** conferendo a questo la proprietà della farmacia e nominando quale trustee una società, denominata "Farmacia ...", alla quale era stata affidata la **gestione dell'attività**.

Il trust aveva la finalità di **destinare il patrimonio** rappresentato dalla farmacia a beneficio esclusivo degli eredi; il termine finale di vita del trust era individuato nel compimento del trentacinquesimo anno di età da parte di tutti gli eredi, purché **almeno uno di questi** conseguisse il titolo di farmacista.

L'ASL della Provincia di Brescia aveva negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a favore del trust, reputando tale istituto **incompatibile con la gestione della relativa attività**; gli eredi erano inoltre stati invitati a trasmettere la documentazione comprovante la cessione della farmacia e della relativa azienda.

Ed invero l'art. 12, comma 2 della L. n. 475/1968 prevede che, in caso di morte del titolare di una farmacia, gli eredi possono effettuare, **entro un anno**, il trapasso della titolarità dell'attività a favore di un farmacista iscritto nell'albo professionale; durante tale periodo gli eredi hanno il **diritto di continuare l'esercizio** in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Inoltre il medesimo art. 12, al comma 11, esclude la possibilità di trasferire la gestione dell'attività senza la **contestuale cessione dell'azienda**.

I beneficiari del trust nonché eredi del farmacista hanno proposto ricorso avverso il provvedimento dell'ASL avanti al **TAR di Brescia** che, in sede cautelare, **ha accolto l'istanza di sospensione** degli effetti del provvedimento.

Il medesimo Collegio con la **sentenza n. 890 del 30.07.2014** ha inoltre accolto il ricorso proposto dagli eredi, annullando il provvedimento amministrativo emesso dall'ASL della Provincia di Brescia.

In sede di decisione del merito della vicenda, i giudici si sono soffermati sull'**esame dell'istituto del trust** come disciplinato dalla Convenzione dell'Aja del 1985 e, pur rilevando

che il Tribunale civile aveva ritenuto **meritevole di tutela e quindi legittimo** il trust in questione, hanno tuttavia escluso che tale giudizio sull'idoneità del negozio di diritto privato a soddisfare gli interessi dei beneficiari potesse incidere sul diverso giudizio relativo alla sua rispondenza o meno ai **requisiti amministrativi** previsti per il trasferimento della farmacia, di competenza esclusiva dell'Amministrazione e del giudice amministrativo.

In ogni caso, con riferimento alla questione fondamentale della necessità di coniugare il **divieto di cessione dell'attività di farmacia** senza la contestuale cessione dell'azienda di cui all'art. 12, comma 11 della L. n. 475/1968, il TAR ha accolto la tesi dei ricorrenti, rilevando che il trust di fatto ha realizzato la **coincidenza tra proprietà e gestione** della farmacia richiesta dal legislatore.

Nella pronuncia in commento il Collegio ha evidenziato in particolare che, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Convenzione dell'Aja, nonché dalla giurisprudenza anglosassone e italiana, **il trust non è un autonomo soggetto di diritto** e, di conseguenza, i beni appartengono al trustee, il quale non può essere considerato quale mero "legale rappresentante", bensì deve qualificarsi **quale proprietario dell'azienda**, mentre il vincolo derivante dall'esistenza del trust ha natura obbligatoria.

Il trustee quindi può legittimamente esercitare tutti i **poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del trust**, con il solo divieto di acquistare personalmente i beni oggetto del trust, circostanza che secondo i giudici non appare comunque in contrasto con l'interesse perseguito dalla norma che regola il **rilascio dell'autorizzazione** alla gestione di una farmacia.

Il TAR ha escluso inoltre il pericolo, ravvisato dall'ASL resistente, che **l'attività del trustee** potesse essere influenzata e determinata dalla necessità di sottostare all'obbligo di "*preventiva comunicazione al Guardiano e osservare le indicazioni da quest'ultimo fornite*"; secondo i Giudici infatti tale potere di controllo doveva ritenersi limitato, in forza di quanto previsto nell'atto istitutivo del trust, ad atti particolari **eccidenti l'ordinaria amministrazione** quali il trasferimento, da parte del trustee, di parte dei suoi compiti a soggetti terzi, o ad atti che vadano ad incidere sulla consistenza del patrimonio del trust.

Né, a parere del Collegio, rileverebbe il fatto che il disponente possa modificare le condizioni di contratto o sostituire il trustee, circostanza che deve ritenersi conseguenza del **particolare regime proprietario** che caratterizza i beni oggetto del trust: il potere di sostituzione o revoca del trustee è infatti esercitabile solo qualora il medesimo non agisca nel **pieno rispetto dei suoi obblighi** ed in caso di mancato perseguimento dello scopo per cui è stato costituito il trust; inoltre la scelta del nuovo trustee, secondo quanto previsto dall'atto istitutivo, dovrebbe ricadere su un **soggetto ugualmente qualificato ai sensi della Legge n. 475/1968**.

Il TAR ha concluso riconoscendo che il **trasferimento della proprietà della farmacia al trustee** ha integrato il rispetto delle condizioni di legge che regolano la gestione dell'attività.